



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
PRES. PINO ZINGALE**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE PRES. PINO ZINGALE



*16 settembre 1807 - la creazione della Corte dei conti ad opera di Napoleone I
Bassorilievo di Pierre-Charles Simart - Hôtel des Invalides - Tomba di Napoleone I - Parigi*

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

PALERMO 24 FEBBRAIO 2024
STERI - AULA MAGNA

Indice

I.	INTRODUZIONE	3
II.	LA PROCURA REGIONALE SICILIANA	5
III.	ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE.....	6
1.	Attività e dati statistici.	6
2.	Gli inviti a dedurre.	12
3.	Le citazioni a giudizio.	14
4.	Resa conti giudiziali.....	34
5.	Le sentenze di primo grado.	35
6.	Le impugnazioni.	35
7.	Le sentenze di secondo grado.	37
8.	L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi.	37
IV.	CONCLUSIONI	38
	PARTE GRAFICA	43
	PERSONALE DI MAGISTRATURA	44
	FLUSSO GENERALE	47
	ATTIVITA' IN FASE ISTRUTTORIA	50
	ATTIVITA' IN FASE DI GIUDIZIO	53
	ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'	55
	RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM IN 1° GRADO.....	56
	ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'	57
	RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM IN 2° GRADO.....	58
	ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE.....	59

I. INTRODUZIONE

Desidero, innanzitutto, rivolgere un caloroso saluto al collega Salvatore Chiazzese, da qualche giorno Presidente aggiunto presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Sono a tutti noti il senso di equilibrio e di giustizia che lo hanno costantemente caratterizzato anche quando, per molti anni, ha svolto la funzione di Pubblico Ministero, acquistando la stima ed il rispetto non solo dei colleghi ma di tutta l'avvocatura.

Al saluto al collega Chiazzese associo quello ai colleghi tutti della giurisdizione, di primo grado e d'appello, che con diuturna dedizione amministrano in Sicilia la giurisdizione contabile.

Ringrazio di cuore il personale amministrativo e di magistratura della Procura regionale, sempre eccellente, produttivo e affidabile, anche nelle difficili condizioni ambientali nelle quali si deve operare in terra siciliana, una regione caratterizzata da significative tensioni sociali e da una criminalità alimentata anche dall'affiorare di nuove, più incisive e talvolta violente forme di devianza che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella gestione delle ingenti risorse pubbliche ad essa affidate, non esita ad imporre la propria presenza, anche per l'assenza, sovente, per le giovani generazioni, di alternativi attraenti modelli comportamentali delle classi dirigenti come affidabili punti di riferimento etico.

Un ringraziamento particolare mi sia consentito rivolgere alla dirigente del S.A.U.R. (Servizio Amministrativo Unico Regionale Sicilia) dott.ssa Rita Casamichele, che con grande professionalità e competenza ha costantemente supportato l'attività e le esigenze operative dell'ufficio del Pubblico Ministero, sempre con spirito di leale collaborazione; un ringraziamento che desidero estendere a tutto il personale amministrativo, ai funzionari delle segreterie di supporto di tutti i magistrati della Procura ed al personale addetto alla mia segreteria particolare, in specifico a chi quella struttura coordina con incondizionata dedizione ed elevata professionalità: senza la loro leale collaborazione, sovente messa alla prova dalle forti tensioni che caratterizzano il nostro lavoro, molti dei risultati raggiunti non sarebbero stati possibili.

Un saluto ed un augurio di buon lavoro anche al nuovo Presidente aggiunto Paolo Peluffo della Sezione di controllo per la Regione Siciliana che, ed ai colleghi tutti di quella Sezione i quali, unitamente ai colleghi della giurisdizione, nella composizione delle Sezioni Riunite, sono chiamati alla funzione di parifica del rendiconto della Regione, attività che negli anni è divenuta sempre più complessa ed impegnativa, non sempre compresa nella sua finalità di garante della finanza pubblica e dichiaratamente collaborativa nei confronti del Parlamento siciliano, talvolta, addirittura, mal tollerata e quasi sempre poco gradita, nonostante le sue più recenti pronunce, portate talora innanzi al giudice regolatore della giurisdizione ed al giudice costituzionale, abbiano sempre trovato piena conferma in quelle sedi.

E' di pochi giorni fa, dopo che la Corte Costituzionale aveva accolto alcune censure prospettate dai giudici contabili e dichiarato incostituzionali talune norme regionali a contenuto finanziario, la pronuncia delle Sezioni Riunite con la quale è stato finalmente definito il giudizio sul rendiconto del 2020 con una decisione, fatto più unico che raro nel panorama nazionale, di non parifica, giudizio che non mancherà di avere serie conseguenze sugli esercizi successivi e che, cristallizzando una fattispecie di *mala gestio* delle finanze regionali – poiché appare evidente che per un certo periodo la Regione ha speso somme delle quali non aveva la giuridica disponibilità, dovendole, invece, destinare al ripiano del disavanzo – impone a questa Procura i necessari accertamenti al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali responsabilità amministrative connesse alla constatata artificiosa dilatazione del potere di spesa.

Un sincero benvenuto all'avv. Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, primo siciliano a ricoprire questa alta carica, componente anche della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto siciliano. La sua presenza è riprova dei rapporti sereni e collaborativi che caratterizzano le relazioni tra il foro e la magistratura contabile in questa regione, senza dover ricorrere all'artificio, teorizzato da Piero Calamandrei, che ogni avvocato, per due mesi all'anno, faccia il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all'anno, faccia l'avvocato, per imparare così a comprendersi e a compatirsi e

reciprocamente stimarsi di più.

Un saluto, infine, al Presidente della Corte dei conti ed al Prof. Mormando, oggi qui in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, ed al Consigliere Francesco Sucameli, rappresentante dell'associazione magistrati.

La relazione che segue è suddivisa in due parti, testuale e grafica.

Nella parte grafica i dati statistici sono illustrati in aderenza alle tre fasi (istruttoria-giudizio-esecuzione) in cui è ripartita l'attività del Pubblico Ministero nel codice di giustizia contabile.

II. LA PROCURA REGIONALE SICILIANA

L'organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati, incluso il Procuratore Regionale; al 1° gennaio 2023 risultavano complessivamente in servizio 8 magistrati, con una scopertura di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 33%.

La perdurante carenza di magistrati influenza negativamente l'impegno necessario a rispondere alle notevoli istanze di giustizia alle quali è esposto l'Ufficio, in un territorio nel quale l'emergenza sociale e di legalità appaiono molto rilevanti e che, negli ultimi anni, hanno trovato approdo nelle richieste di intervento rivolte da più parti al P.M. contabile, e sempre più spesso da privati cittadini, al fine del ripristino della legalità e della tutela del pubblico erario.

Quanto al personale amministrativo, il contesto numerico complessivo appare sia pur limitatamente migliorato rispetto all'anno precedente, con 33 unità in servizio (18 funzionari su 25 e 15 assistenti/operatori), di ruolo o in posizione di comando, su di un totale di 40 unità (25+15) in organico di diritto. Sono in corso, d'intesa con il Segretariato Generale, alcune procedure di comando per la qualifica di funzionario, che dovrebbero rafforzare gli uffici di supporto dei pubblici ministeri e rendere più agile ed incisiva l'intera attività di indagine della Procura.

Va segnalata, poi, la presenza presso la Procura, di un piccolo contingente di personale regionale distaccato dalla Regione: ad essi sono riconoscente per l'impegno che costantemente caratterizza la loro attività e che contribuisce in

modo non marginale alla funzionalità dell'Ufficio.

Si è confermata, poi, la proficua collaborazione con i militari della GdF, operanti in distacco presso questa Procura, mediante i quali è stato possibile un proficuo raccordo operativo, costante ed immediato, con tutte le strutture investigative sul territorio. Parimenti è stata confermata l'utilissima presenza dei militari dell'Arma dei Carabinieri al fine di coordinare l'attività di delega su tutto il territorio regionale.

Per entrambe queste due realtà, che hanno contribuito in modo determinante al miglioramento dell'attività investigativa, sono profondamente grato alle rispettive scale gerarchiche a livello regionale che con grande disponibilità e sensibilità istituzionale hanno assecondato, nel tempo, le esigenze rappresentate da questa Procura, pur nella limitatezza delle risorse umane disponibili.

Collaborazione estremamente utile e costruttiva, anche in considerazione del fatto che, nel corso di talune indagini, fatto non noto ai più, i magistrati di questa Procura si sono dovuti confrontare anche con personaggi di elevato spessore criminale associativo, a conferma del dato che le ingenti risorse pubbliche sono una realtà estremamente attrattiva non solo per i c.d. colletti bianchi infedeli ma anche per la più pericolosa criminalità organizzata.

Sino ad oggi non si è registrata, tranne che in un caso isolato per una specifica delega di indagini, nessuna forma di collaborazione strutturata con la Polizia di Stato che, in taluni casi, però, risulterebbe sicuramente appropriata, in particolare se si riuscisse a definire una o più unità di raccordo e coordinamento presso la Procura, come già fatto per Guardia di Finanza e Carabinieri.

III. ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

1. Attività e dati statistici.

Per l'analisi della tipologia e numero di segnalazioni pervenute si rinvia ai dati statistici riportati nei grafici annessi alla presente relazione, evidenziando solo come siano state aperte 2186 istruttorie, a fronte delle 1032 dell'anno precedente.

Si segnala che un rilevante numero è costituito da atti trasmessi in adempimento di obblighi di legge e, in particolare, dalla trasmissione di delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio (n. 3227 su di un totale di segnalazioni per tutte le fattispecie pari a n. 8780), ex art. 23 della legge 289/2022.

Le segnalazioni di danno trasmesse dalle amministrazioni, nonostante gli obblighi di denuncia connessi e più volte richiamati da questo Ufficio a mezzo note di coordinamento indirizzate a tutte le P.A., costituiscono una limitata parte del flusso totale (3% dalla Regione, 4% dagli Enti Locali e 10% da altri enti pubblici).

Emblematica, a tal riguardo, la circostanza che, a fronte di un riscontrato quanto incomprensibile limitatissimo numero di denunce per fattispecie di mala sanità da parte delle ASP e delle altre Aziende Sanitarie regionali, la Procura sia stata costretta ad attivarsi presso l'Assessorato alla Salute affinché intervenisse presso quelle strutture, vigilando e richiamando l'obbligo di legge a trasmettere le denunce di danno erariale conseguenti alle condanne subite dagli enti in conseguenza di condanne al risarcimento verso terzi per episodi di errori sanitari: l'effetto è stato una fortissima impennata delle denunce nel secondo semestre del 2023, anche per vicende piuttosto datate ma mai segnalate, a conferma del fatto che fino a quel momento l'obbligo di denuncia era stato, quanto meno, sottovalutato.

Ricordo a me stesso che l'omissione dell'obbligo di denuncia di danno erariale può avere serie conseguenze sia sul piano della stessa responsabilità amministrativa, per chi vi sia tenuto ed ometta, che, talora, anche su quello penale.

Sempre sul piano dell'obbligo di denuncia, o se si preferisce della leale collaborazione fra giurisdizioni, continua a non essere puntualmente compreso ed attuato quello gravante sugli organi giurisdizionali, sia ordinari che amministrativi.

Se è pur vero che il 40% delle segnalazioni da parte di autorità giudiziarie pervengono dall'AGO, è altrettanto vero che tali segnalazioni ineriscono nella quasi totalità l'obbligo sancito a carico del P.M. penale dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del cpp, mentre tutte le altre fattispecie inerenti la condanna di una P.A., anche in processi civili, solo eccezionalmente vengono

segnalate dai giudici a questa Procura che ne acquista contezza solo nel momento in cui viene disposto il relativo pagamento, impedendo a questo P.M. di intervenire a verificare che la P.A. abbia adottato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, cgc, gli atti amministrativi necessari ad evitare l'aggravamento del danno, posto che il pagamento non di rado viene poi ritardato o disatteso dalle varie amministrazioni, facendo decorrere ulteriori interessi legali e, sovente, costringendo il creditore a costose azioni esecutive, inclusi i ricorsi per ottemperanza, non di rado con la nomina di commissari ad acta e relativo onere.

Significative, poi, per numero ed entità, le segnalazioni, sempre da parte dell'AGO, relative all'equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l'eccessiva durata dei processi. Nel 2023 sono state complessivamente 1912, per un importo di 8.645.694,86 euro, pervenute da tutte le Corti d'appello ad eccezione di quella di Caltanissetta, importo riferibile per oltre il 50% alla Corte d'appello di Messina. Per alcune di esse, relative a fattispecie con caratteristiche decisamente anomale, sono in corso accertamenti istruttori ma per tutti viene in evidenza un mal funzionamento della macchina della giustizia che, oltre ad incidere negativamente sulla percezione che il comune cittadino ha dell'amministrazione della giustizia, costringe a distogliere ingenti risorse da più utili finalità sociali.

Poco comprensibile appare, poi, il fatto che solo il 4% delle denunce provengano dal G.A., posto che il contenzioso innanzi a quella giurisdizione conosce numeri elevatissimi spesso con condanne più che significative della P.A.

Del tutto sporadiche, infine, le segnalazioni da parte della giurisdizione tributaria, le cui pronunce vengono sovente all'attenzione del P.M. contabile solo a seguito degli ulteriori sviluppi amministrativi del relativo contenzioso, su segnalazione dell'Amministrazione finanziaria.

Non va trascurato che l'art. 52, comma 1, del cgc, pone l'obbligo di denuncia in capo ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni – qualificazione che non sembra possa non essere riconosciuta ai vertici delle corti e dei tribunali – che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali.

Sul piano sia delle indagini avviate che dei giudizi incardinati continua a registrarsi, come negli anni passati, un numero significativo di illeciti presso il variegato mondo degli enti regionali, ivi incluse le società partecipate, che sia a livello regionale che di enti locali in molti casi rappresentano una delle cause principali determinanti la criticità dell'intera gestione finanziaria del socio pubblico e della tenuta dei conti.

Non posso non tornare a segnalare come in più occasioni le Sezioni Riunite regionali, questa Procura e la stessa Procura generale per la Sicilia, abbiano rimarcato ed espressamente invocato, fin dalla parifica del rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2016, e reiterato negli anni successivi, la necessità dell'adempimento dell'obbligo statutario e, quindi, costituzionale, derivante dall'art. 23 dello Statuto regionale, della creazione di una apposita Sezione di controllo sugli enti regionali, con tale definizione intendendosi anche le società partecipate dalla Regione, a somiglianza di quanto previsto dalla legislazione nazionale per lo Stato, con un contemporaneo rafforzamento della Procura Generale siciliana che, ad oggi, sebbene di fatto esistente sotto la fluida denominazione di "Ufficio di Procura Generale", non risulta però contemplata dalle norme di attuazione, a differenza della Procura Regionale.

Sottolineo, come già fatto in precedenza, obbligo statutariamente previsto ("Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile") e, quindi, non suscettibile di un negativo apprezzamento da parte del legislatore ordinario, individuato, per le norme di attuazione dello Statuto, nella Commissione paritetica Stato-Regione.

La presenza di una simile Sezione e delle forme di controllo da essa esercitate avrebbe contribuito ad evitare vicende di *mala gestio* ben note ai media, stimolando tempestivamente in termini di prevenzione e correzione gli opportuni interventi sia degli organi di governo regionali che dell'Assemblea Regionale Siciliana, naturale destinatario di una delle forme più collaudate di controllo referto collaborativo.

Anche una chiara strutturazione attraverso le norme di attuazione della Procura Generale per la Regione Siciliana, che ora ha visto riconosciuta da parte della Corte Costituzionale la sua identità, specificità ed alterità rispetto a quella nazionale (sentenza n. 9/2024 ed annessa ordinanza), contribuirebbe ad un rafforzamento di un fondamentale presidio di legalità, contestualmente accrescendo il valore storico e giuridico dell'autonomia siciliana e sottraendo quella funzione e quell'ufficio al limbo normativo nel quale per troppi anni è stata relegata.

A tale riguardo, il precedente governo regionale aveva approvato uno schema legislativo che prevedeva l'istituzione di una Sezione della Corte dei conti di controllo sugli enti regionali e della Procura Generale per la Regione Siciliana, iniziativa che, però, anche, ma non solo, per alcune osservazioni formulate dagli uffici dell'Assemblea Regionale Siciliana, non aveva trovato sbocco in atti normativi.

Nessuna ulteriore iniziativa risulta, ad oggi, assunta per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato.

Una considerazione a parte meritano, poi, i finanziamenti del PNRR.

Cominciano ad arrivare, soprattutto ad iniziativa della Procura Europea (Eppo), le prime denunce connesse ad illeciti relativi a finanziamenti del PNRR.

Si tratta di una circostanza che, ancorché facilmente prevedibile, appare non meno sconcertante, perché si tratta di importi spesso rilevanti attraverso il cui non corretto utilizzo, oltre ad attrarre un indebito interesse della criminalità organizzata si rischia di neutralizzare l'obiettivo "politico" dell'intervento finanziario europeo, non solo perché, in taluni casi, le risorse non risultano tempestivamente impiegate, attesi i termini rigorosi imposti dall'Unione Europea per il loro concreto utilizzo, ma anche perché, in altri casi, esse stesse sviate nella loro essenza verso finalità non produttive se non apertamente criminali.

A tal riguardo è necessario non solo che le varie amministrazioni si organizzino adeguatamente dal punto di vista operativo e delle risorse umane e professionali dedicate, ma che sappiano anche adeguatamente vigilare sul corretto impiego delle risorse.

In tale contesto non pare di alcuna utilità, ed anzi sembra costituire un grave vulnus alla tutela del pubblico erario, la normativa attualmente vigente (art. 21, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni) ed operativa sino al 31 dicembre 2024, di limitazione della perseguibilità a titolo di colpa grave ai soli fatti omissivi, che pare porsi oltre quel punto di equilibrio, nel bilanciamento degli interessi, indicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 371/1998) per la disciplina della responsabilità amministrativa.

La poca avvedutezza di quello che viene impropriamente viene definito “scudo erariale” si rivela nella sua generale ed indifferenziata incidenza su tutte le fattispecie di danno erariale, laddove per alcune di esse, come quelle di mala sanità o connesse ad attività puramente materiali, non è in alcun caso neppure ipotizzabile la tanto evocata “paura della firma”: si tratta di situazioni che nulla hanno a che fare con l’incoraggiamento all’agire che sembrerebbe avere ispirato la norma che, in concreto, quindi, determina solo un generale indebolimento della tutela del pubblico erario.

Va osservato come in virtù dell'articolo 22 dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea, il funzionario o agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Unione per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Tale norma non è mai stata modificata, neppure in periodo pandemico.

A livello di Unione Europea, pertanto, la responsabilità per danno erariale è e resta ancorata alla colpa grave per tutte le fattispecie di danno arrecato all'Unione e, quindi, la normativa italiana, sia pure transitoria ma più volte prorogata, fa registrare un disallineamento da quello che sembra essere un radicato principio generale dell'ordinamento unionale.

Segnalo come la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza n. 228/2023 abbia già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, e si sia in attesa della relativa pronuncia. Analoga richiesta è stata avanzata da questa Procura alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

nell'ambito di un giudizio riguardante il concessionario della riscossione.

Per una visione analitica dell'attività tutta ci si riporta alla sezione grafica della presente relazione.

2. Gli inviti a dedurre.

Sono stati depositati n. 108 inviti a dedurre, per un importo complessivo di presunto danno erariale per euro 165.256.571,64, rispetto agli 88 del 2022, quindi in significativo aumento, circostanza che certifica l'aumentata produttività dell'Ufficio pur nell'attenta, serena e ponderata valutazione delle singole fattispecie e delle connesse responsabilità, senza preconcetti innamoramenti per le proprie tesi, in piena condivisione con l'affermazione di Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, secondo il quale "I magistrati fanno bene quando da pubblici ministeri fanno i pubblici ministeri e non i poliziotti o i giudici; quando da giudici fanno i giudici e non i pubblici ministeri o i poliziotti; quando rimangono indipendenti ed evitano anche di non apparirlo; quando rispettano gli altri poteri dello Stato e non cercano vie pseudogiudiziarie a discutibili riforme politiche; quando difendono la loro indipendenza, ma non camuffano da indipendenza i loro interessi corporativi; quando agiscono su, fatti e non su teoremi."

Degne di particolare nota le seguenti istruttorie sfociate in inviti a dedurre:

Sanità

Istruttoria n. I00258/2023/VL: Danno di euro 1.663.965,21, derivante dall'indebita percezione di pagamenti a carico del Sistema sanitario da parte di un centro accreditato in ragione dell'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di personale privo dei requisiti di legge, è stato contestato alla società percettrice, nonché al legale rappresentante e al direttore sanitario.

Istruttoria n. I00608/2023/CM: Danno di € 9.896,64 contestato al Dirigente dell'unità Operativa Provveditorato di Azienda sanitaria, il cui contegno inerte in termini di ripristino di funzionalità e di dotazione di strumenti ha determinato la sospensione temporanea dell'erogazione di prestazioni diagnostiche sanitarie in

materia audiometrica, con conseguente perdita patrimoniale del relativo ticket.

Frodi comunitarie – contributi e finanziamenti pubblici

Istruttoria n. I00521/2019/GS: Il danno erariale di euro 121.964,51, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore di contributi comunitari nonché al responsabile e a due operatori di un CAA.

Istruttoria n. I00627/2023/RA: Il danno erariale di euro 69.657,73, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, nei confronti del rappresentante legale di società agricola e dell'operatore di un CAA.

Istruttoria n. I00379/2021/SI: Il danno erariale di euro 45.024,80, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, ai percettori di contributi comunitari nonché al responsabile di un CAA. L'istruttoria si pone all'interno del corposo filone relativo alla cosiddetta "Mafia dei Nebrodi" ed altre indagini connesse.

Istruttoria n. I00335/2021/SI: Il danno erariale di euro 149.478,88, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, ai percettori di contributi comunitari nonché ai responsabili di un CAA. L'istruttoria si pone all'interno del corposo filone relativo alla cosiddetta "Mafia dei Nebrodi" ed altre indagini connesse.

Istruttoria n. I00340/2021/SI: Il danno erariale di euro 80.598,48, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, ai percettori di contributi comunitari nonché ai responsabili di un CAA. L'istruttoria si pone all'interno del corposo filone relativo alla cosiddetta "Mafia dei Nebrodi" ed altre indagini connesse.

Istruttoria n. I01756/2023/TN: Il danno erariale di euro 257.124,52, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore del contributo nonché al responsabile di un CAA (Eppo).

Istruttorie che hanno coinvolto sindaci e/o amministratori della Pubblica Amministrazione

Istruttoria n. I00641/2021/VL/PZ: Il danno di euro 116.266.089,92 in

pregiudizio della Regione Siciliana derivante dalla stipulazione di contratti derivati privi di valide ragioni economiche è stato contestato all'advisor dell'operazione, nonché, in via sussidiaria, ai funzionari che hanno curato l'operazione.

Reati contro la P.A. - danno all'immagine/condotte omissive/attività contenziosa

Istruttoria n. I00145/2023/RA - Ipotesi di danno all'immagine per reato di corruzione - Procedimento che origina da notizia di stampa avente ad oggetto un'ipotesi corruttiva all'interno dell'Ufficio del Genio Civile di Catania. Il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di patteggiamento. Importo del danno contestato: € 105.000,00 (criterio del duplum).

Istruttoria n. I00785/2023/SI: Originata da una segnalazione della GdF per un danno alla Protezione Civile Sicilia, pari a 3.917.844,00 euro, causato da due funzionari, nell'ambito di un appalto per l'approvvigionamento di guanti in lattice in relazione all'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19.

3. Le citazioni a giudizio.

Nell'anno 2023 sono state convenute n. 192 persone per un danno complessivo di euro 45.852.247,70, contestato nelle n. 89 citazioni depositate, rispetto alle 82 del 2022.

Degne di particolare nota le seguenti istruttorie sfociate in atti di citazione:

Sanità

Giudizio n. 68900/RA: Danno indiretto da errore sanitario in pregiudizio dell'Asp di Enna. Il giudizio, già definito favorevolmente in toto con la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti (sentenza n. 145/2023), è stato confermato integralmente anche in secondo grado di giudizio, attraverso la recente sentenza della Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana n. 13/A/2023 del 10.10.2023 - 10.01.2024. Il procedimento si caratterizza per le sue affermazioni di rilievo in tema di nesso causale nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, atteso che la condotta

sopravvenuta dell'ufficio affari legali della ASP – consistita, in breve, nella negligente costituzione tardiva nel giudizio civile di responsabilità dei medici convenuti dal danneggiato – ha determinato la “interruzione” del legame eziologico fra evento dannoso (risarcimento del danno a carico dell'Azienda Sanitaria) e malpractice sanitaria, conducendo alla condanna erariale del Responsabile del medesimo Servizio (unico convenuto, in luogo dei medici). Importo condanna: € 243.398,50, oltre spese di lite.

Giudizio n. 69096/GS: Danno di € 29.577,02, subito da una A.S.P. siciliana, per lesione sanitaria a carico di un medico per malpractice ortopedica.

Giudizio n.69257/GS: Danno indiretto di € 50.000,00, subito dall'Arnas Garibaldi di Catania, cagionato da due medici in seguito ad erronea scelta della tecnica per realizzare un intervento di colecistectomia.

Giudizio n. 69000/SI: Danno indiretto di € 75.000,00, subito dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, cagionato dai sanitari operanti in seguito alle lesioni riportate a seguito di errore sanitario occorso durante un parto cesareo.

Giudizio n. 69023/SI: Danno indiretto di € 32.278,34, subito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, cagionato dai radiologi, conseguente ad un errore diagnostico da errata refertazione dell'esame mammografico. Il Giudizio, svoltosi con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c., si è concluso con sentenza di condanna dei convenuti al pagamento della somma di 5.003,14 euro ciascuno, oltre alle spese di giustizia. (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 409/2023).

Giudizio n. 69378/SI: Danno indiretto di € 49.980,38, subito dal Punto Territoriale di Emergenza dell'ASP di Messina, cagionato dalla condotta gravemente negligente ed imprudente di un medico nel somministrare prime cure in un soggetto (poi deceduto) in preda a crisi pre-infartuale.

Giudizio 69178/TN: Danno indiretto di € 1.993.292,34, subito dall'A.S.P. di Trapani, cagionato dai ginecologi/ostetrici per avere incomprensibilmente omesso di valutare e verificare lo stato di progressione del travaglio di una partoriente, accorgendosi, solo per caso, ma ormai troppo tardi, della sofferenza

fetale. A conferma della significativa attività istruttoria a corredo delle richieste della Procura siciliana, con decreto n. 17 del 2023, il Collegio ha accolto la richiesta di rito abbreviato formulata da uno dei convenuti, che ha versato la somma di euro 250.000,00.

Giudizio n. 68999/TN: Danno indiretto di € 340.678,16, subito dall'ASP di Palermo, cagionato da un medico per un episodio di malpractice sanitaria (già oggetto di giudicato penale di condanna), dal quale era derivata la morte di una ragazza, per un intervento in utero a causa di una sofferenza ipossico - ischemica acuta. In data 17.07.2023 è stato proposto appello avverso la sentenza n. 195 del 05.04.2023 che, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha condannando il convenuto al risarcimento del danno erariale per complessivi 80.000,00 euro.

Frodi comunitarie - contributi e finanziamenti pubblici

Giudizio n. 69457/VL: Il danno erariale di euro 57.596,48, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore di contributi comunitari nonché al responsabile e operatore di un CAA.

Giudizio n. 69424/VL: Il danno erariale di euro 116.555,73, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore di contributi comunitari nonché al responsabile e operatore di un CAA.

Giudizio n. 69445/VL: Il danno erariale di euro 82.182,71, in pregiudizio di Agea, è stato contestato a titolo di dolo al percettore di contributi comunitari.

Giudizio n. 69308/RA: Il danno erariale di euro 41.081,20, in pregiudizio di Agea, è stato contestato a carico del percettore del contributo.

Giudizio n. 69405/GS: Il danno erariale di euro 68.961,57, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore del contributo nonché del responsabile e di un operatore del CAA.

Giudizio n. 69421/CM: Il danno erariale di euro 1.290.269,50, in pregiudizio della Regione Siciliana, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013, è stato contestato al relativo percettore.

Giudizio n. 69450/CM: Il danno erariale di euro 176.131,35, in pregiudizio della Regione Siciliana nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013, è stato contestato al relativo percettore in conseguenza della violazione della disciplina del bando e

della *lex specialis*.

Giudizio n. 69434/VL: Il danno di euro 1.319.659,60 derivante dalla condanna dell'Università alla restituzione di un finanziamento eurounitario in ragione della violazione delle regole di evidenza pubblica è stato contestato al RUP, nonché ai soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di unicità.

Giudizio n. 69144/VL: Il danno erariale di euro 92.586,55, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, al percettore di contributi comunitari nonché al responsabile e operatore di un CAA. Le condotte sono state emerse all'esito degli accertamenti frutto di una complessa attività investigativa interforze che ha evidenziato l'esistenza di una articolata organizzazione volta al conseguimento di indebite provviste in danno della PAC. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 538/2023 (totale accoglimento delle richieste della Procura).

Giudizio n. 68700/SI: Il danno erariale di euro 200.743,23, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, ai percettori di contributi comunitari nonché ai responsabili ed operatori di un CAA. Il giudizio si pone all'interno del corposo filone relativo alla cosiddetta "Mafia dei Nebrodi" ed altre indagini connesse. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 189/2023 (totale accoglimento delle richieste della Procura).

Giudizio n. 68904/SI: Il danno erariale di euro 91.847,59, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà, ai percettori di contributi comunitari nonché ai responsabili ed operatori di un CAA. Il giudizio si pone all'interno del corposo filone relativo alla cosiddetta "Mafia dei Nebrodi" ed altre indagini connesse. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 544/2023 (totale accoglimento delle richieste della Procura).

Giudizio n. 69101/SI: Il danno erariale di euro 84.536,308, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo, al percettore del contributo comunitario relativo ad un progetto di "primo imboschimento" di cui al bando pubblico indetto dall'Amministrazione regionale nel quadro del P.S.R. Sicilia, F.E.A.S.R. 2007/2013, misura 2.2.1. Il Giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 513/2023 per un importo di euro 84.536,30 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese

di giustizia.

Giudizio n. 69399/CM: Il danno erariale di euro 137.634,05, in pregiudizio di Agea, è stato contestato, a titolo di dolo, e con vincolo di solidarietà al percettore del contributo nonché al responsabile e operatore di un CAA.

Giudizio n. 69119/GS: Il danno erariale di euro 1.471.067,42, in pregiudizio della Regione Siciliana nell'ambito dei contributi derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è stato contestato nei confronti di due società e di due amministratori in relazione ad una illecita duplicazione di progetti. Il giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione n. 20/2024. La Procura proporrà appello.

Giudizio n. 69085/GS: Il danno erariale di euro 627.420,00, in pregiudizio della Regione Siciliana nell'ambito dei contributi derivanti dal Por Sicilia 2000/2006 per promuovere attività economiche di riqualificazione dell'offerta turistica, è stato contestato nei confronti di una società e di un amministratore in relazione alla insussistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa, con particolare riferimento all'indicatore occupazionale, discusso all'udienza del 5 luglio 2023 e definito con sentenza n. 405/2023 che ha accolto integralmente la richiesta della Procura.

Giudizio n. 69111/VL: Il danno di euro 6.188.678,90, in pregiudizio del Ministero dell'Interno -Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, Comune di Modica, di Ragusa Provincia di Ragusa e Prefettura di Ragusa, concerne l'illecito utilizzo di fondi pubblici SPRAR destinati a soggetti extracomunitari aventi diritto di asilo. La contestazione è stata effettuata agli amministratori di una cooperativa sociale onlus che svolgeva in realtà attività con finalità di lucro; dall'attività istruttoria è anche emerso che gli amministratori utilizzavano le somme ricevute per private utilità personali grazie anche al concorso di consulenti compiacenti ai quali è stata parimenti contestata la responsabilità, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà.

Giudizio n. 68474/SI: Danno di euro 696.117,95, in pregiudizio della Regione Siciliana, a seguito dell'indebita percezione di un contributo comunitario di cui al PSR Sicilia FEASR 2007/2013. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 203/2022 per il totale accoglimento. Avverso la suddetta sentenza è stato

proposto appello. Il giudizio di secondo grado si è concluso con sentenza 58/A/2023 del 10.10.2023 che ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei presunti responsabili.

Giudizio n. 69174/SI: Danno di euro 122.658,38, in pregiudizio della Regione Siciliana a seguito dell'indebita percezione di un contributo comunitario di cui al PSR Sicilia FEASR 2007/2013. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 548/2023 (totale accoglimento delle richieste della Procura).

Giudizio n. 69225/SI: Danno di euro 599.236,79 euro, in pregiudizio della Regione Siciliana, a seguito dell'indebita percezione di un contributo comunitario di cui al PSR Sicilia FEASR 2007/2013. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 549/2023 (totale accoglimento delle richieste della Procura).

Giudizio n. 69314/SI: Danno di euro 149.396,90, in pregiudizio di Invitalia, contestato ad un legale rappresentante di una società a seguito di revoca di un'agevolazione per le microimprese.

Giudizio 69148/TN: Danno di euro 8.299,86, in pregiudizio della Regione Siciliana, conseguente all'illecita percezione di contributi pubblici (Fondo Europeo per la Pesca - 2007/2013- Misura 1.4, tipologia C) per le annualità 2012, 2013 e 2014, a seguito di false dichiarazioni di possedere tutti i presupposti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e di non aver riportato condanne passate in giudicato. Il giudizio è stato definito con sentenza n. 428 dell'11.10.2023, che ha condannato il convenuto accogliendo integralmente la domanda attorea.

Giudizio n. 69168/TN: Danno di euro 10.951,99, in pregiudizio della Regione Siciliana conseguente all'indebita percezione di contributi pubblici (Fondo Europeo per la Pesca - 2007/2013- Misura 1.4, tipologia C e D), a seguito di false dichiarazioni di possedere tutti i presupposti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e di non aver riportato condanne passate in giudicato. Il giudizio è stato definito con sentenza n. 515 dell'11.10.2023, che, accogliendo integralmente la domanda attorea, ha condannato il convenuto al pagamento, in favore di Regione Siciliana, della somma pari ad euro 10.951,99.

Giudizio 69207/TN: Danno di euro 1.498.476,84, in pregiudizio di AGEA, per l'indebita percezione di contributi da parte di una O.P. (Organizzazione di Produttori) che, approfittando dei legami di natura personale, associativa e amministrativa tra singoli soci conferitori, cooperative conferitrici e l'O.P., indicava fraudolentemente, attraverso sovralfatturazioni, un valore di produzione commercializzato (VPC) per gli anni dal 2012 al 2016 superiore a quello reale. Il giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 16/2024 (parziale accoglimento delle richieste della Procura per € 1.493.476,84).

Giudizio 69285/TN: Danno di euro 392.127,41, in pregiudizio del Ministero dell'Interno, per l'indebita percezione, da parte di una Società Cooperativa, di contributi statali erogati nel settore dell'accoglienza di immigrati minori non accompagnati. Nello specifico, la suddetta Società rendicontava fraudolentemente spese che non erano state effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto finanziato.

Giudizi che hanno coinvolto sindaci e/o amministratori della Pubblica Amministrazione

Giudizio n. 69303/RA: Danno contestato euro 85.225,54 per emolumenti sine titolo erogati a n. 6 dipendenti del Comune di San Cataldo (CL). Fattispecie di erogazione del trattamento economico in violazione del nesso sinallagmatico prestazione di lavoro/retribuzione. Su proposta del Sindaco pro tempore, la Giunta Municipale ha approvato una deliberazione con la quale, in ritenuta violazione del principio di parità di trattamento (oltre che della separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa) e senza alcuna motivazione, solo uno dei 6 dipendenti comunali precedentemente comandati ai sensi dell'art. 30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165/2001 è stato mantenuto presso l'ente di destinazione (società di gestione del servizio raccolta rifiuti). Danno erariale contestato al Sindaco, al Segretario Generale e agli Assessori comunali che hanno espresso voto favorevole per la Deliberazione sopra indicata.

Giudizio 69081/TN: Danno contestato euro 1.122.753,74 per l'indebita erogazione di cospicui contributi all'IRSAP, da parte della Regione, finalizzati a sostenere i costi dei servizi e delle infrastrutture utilizzati dalle imprese insediate

nelle aree gestite dall'IRSAP, che invece dovevano gravare sulle imprese stesse, onerate per legge a corrisponderne le relative quote. Il danno erariale è stato ritenuto eziologicamente imputabile al Presidente della Regione pro tempore e all'Assessore Regionale per le Attività Produttive pro tempore, che, con le loro condotte omissive gravemente colpose, hanno determinato la mancata approvazione del Regolamento disciplinante le modalità di riparto dei costi di gestione fra le imprese, già adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP e la cui approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, necessaria ai fini della sua applicazione, veniva ripetutamente, ma invano, sollecitata. La mancata approvazione del suddetto Regolamento non ha consentito all'IRSAP di beneficiare di entrate certe e dovute, comportando conseguentemente, da parte della Regione, ingenti esborsi al fine di finanziare le spese correlate a tali mancate entrate. Il giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione n. 542/2023. La Procura proporrà appello.

Giudizio 69175/VL: Il danno erariale nella misura di euro 157.625,06, derivante dalla gestione personalistica dell'ente in ragione dell'illecito conferimento di incarichi quali componenti dello staff del sindaco del comune, ex art. 90 D.Lgs 267/2000, è stato contestato al sindaco, al responsabile Settore Finanziario - Economico - Personale e al sostituto Ragioniere Servizio finanziario economo Comunale. Il giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione n. 532/2023.

Giudizio n. 69095/SI: Danno contestato euro 33.615,00 quale somma erogata dal Comune di Pozzallo a titolo di compenso per l'affidamento reiterato e senza preventiva congruità per lo svolgimento di corsi di formazione presso l'Ente comunale. L'istruttoria ha messo in luce la disutilità integrale degli esborsi, liquidati dalla Responsabile del settore competente in assenza di verifica dell'effettività e dell'utilità della prestazione. Il Giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 419/2023 per un importo di euro 7.470,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Giudizio n. 69108/TN: Danno di euro 106.411,12, contestato al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, per aver assunto a tempo determinato tre dirigenti, su un totale di sette previsti dalla dotazione organica dell'Ente, superando il limite

del 30% stabilito dallo stesso TUEL e riportato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mazara del Vallo. Il suddetto danno è stato ritenuto eziologicamente riconducibile alla condotta del Sindaco che, esercitando poteri che non rientravano nelle proprie competenze esclusive e che si potevano in evidente contrasto con l'iter assunzionale già deliberato dagli organi competenti, procedeva alla copertura del posto di Dirigente della Polizia Municipale con contratto di diritto pubblico a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000. Il giudizio è stato definito con sentenza n. 404 del 13.09.2023, che, pur riconoscendo l'illiceità della condotta del Sindaco al momento del conferimento dell'incarico, l'ha però assolto in accoglimento dell'eccezione difensiva secondo la quale, nel corso delle annualità in contestazione, il numero dei dirigenti a tempo determinato si era successivamente ridotto a 2.

Giudizio 69107/TN: Danno erariale pari a euro 106.347,71, in pregiudizio del Comune di Pozzallo, derivante dall'illecito conferimento dell'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 TUEL, di dirigente responsabile del settore tecnico, in assenza dei necessari presupposti legislativi, statutari, regolamentari e contrattuali. Il danno è stato ritenuto imputabile a tutti i soggetti che avevano partecipato all'iter procedimentale finalizzato alla nomina illecita, e cioè: al Sindaco, agli assessori comunali, al segretario comunale e al dirigente responsabile del settore P.M - gestione risorse umane, distinguendo, per ciascun invitato, il carattere doloso o gravemente colposo della condotta posta in essere. Il giudizio è stato già definito, in parte, con la sentenza n. 495/2023, che, preso atto dell'avvenuto pagamento nei termini, da parte dei quattro convenuti ammessi al rito abbreviato, dell'importo complessivo di € 39.976,07, ha dichiarato definito il giudizio nei loro confronti ai sensi dell'art. 130, co. 8, del c.g.c.; mentre, per quanto riguarda gli altri convenuti, il giudizio è stato definito parzialmente con la sentenza di condanna n. 66/2024 a carico di un soggetto per € 13.197,78.

Giudizio n. 69354/CM: Danno per euro 45.321,30, contestato al Sindaco di un comune per la nomina, in violazione di legge e con effetti antieconomici e privi di utilitas, di esperto ai sensi dell'art. 14 L. n. 7/1992.

Giudizio n. 69106/CM: Erogazione delle sanzioni, patrimoniale ed interdittiva, previste dall'art. 248 comma 5 d.lgs. n. 267/2000, in conseguenza della dichiarazione di dissesto del Comune, in confronto di amministratori dell'Ente comunale (ricorso sanzionatorio ex art. 248 comma 5 T.U.E.L.).

Giudizio n. 69271/Z/GS: la fattispecie riguarda il danno patrimoniale di € 117.316,80 subito dal Ministero della Giustizia, contestato ad un contabile di cassa in servizio presso la Casa di reclusione Ucciardone Mar. AA.CC. C. Di Bona di Palermo in seguito a plurime sottrazioni di somme di denaro. In questo giudizio è stato pure operato sequestro conservativo a tutela dell'erario.

Giudizio n. 69287/AS: Danno di € 5.477.566,70, contestato con invito a dedurre nei confronti di una società di capitali e di due persone fisiche, con includente e contestuale richiesta di sequestro conservativo autorizzato dal decreto del Presidente della locale Sezione n.24/2023/SEQ, confermato integralmente dalla successiva ordinanza n.136/2023 del Giudice designato emessa a seguito dell'udienza del 14.9.2023.

Conferimento di incarichi illegittimi

Giudizio n. 69395/Z: Fattispecie di danno da illegittima nomina del Direttore dell'IRSAP, di competenza dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive della Regione siciliana e del suo ufficio di Staff. L'azione, già in fase di citazione, si è posta sul filone che ritiene ampiamente applicabile al procedimento per la nomina della dirigenza le regole di ordinaria trasparenza, imparzialità e buon andamento, in applicazione della legge n. 241/90. Il Direttore dell'IRSAP era stato nominato invece con procedimento quasi del tutto fiduciario, come se fosse organo di staff, in assenza di procedura trasparente e competitiva, in assenza di un previo avviso e con una motivazione "polverizzata".

Danno per incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

Giudizio n. 69384/GS: Danno patrimoniale di € 60.665,98, subito dall'INPS, derivante da attività svolte da un dipendente pubblico in contrasto con la normativa in tema di incompatibilità prevista dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.

Giudizio n. 69415/TN: Danno patrimoniale di euro 13.901,71, in pregiudizio dell'ASP di Messina, per il comportamento illecito di un suo dipendente, il quale

aveva svolto contestualmente l'incarico di componente del Collegio dei Revisori del Comune di Cinisi, in assenza di previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Consapevole della condotta illecita posta in essere, nel tentativo di regolarizzare la propria posizione, il suddetto dipendente produceva al Comune anche delle false dichiarazioni in ordine al suo rapporto di lavoro con l'ASP e, persino, una falsa "autorizzazione postuma" da parte della stessa Amministrazione di appartenenza.

Giudizio n. 69130/VL: Danno erariale determinato dalla sommatoria dei compensi percepiti dall'attività occulta e dalla retribuzione lorda derivante dall'opzione per il regime in esclusivo, in pregiudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è stato contestato al dirigente medico nella specialità psichiatria in ragione dello svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata. La domanda attorea è stata accolta nei limiti di euro 102.564,43 (Sentenza n. 468/2023).

Giudizio n. 69261/VL: Danno erariale nella misura di euro 29.775,22, determinato dalla sommatoria dei compensi percepiti dall'attività occulta e dalla retribuzione lorda derivante dall'opzione per il regime in esclusivo, in pregiudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è stato contestato al dirigente medico in ragione dello svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.

Giudizio n. 69335/TN: Danno erariale di euro 32.168,40 in pregiudizio del Comune di Comiso, per l'espletamento, da parte del Responsabile dei servizi finanziari e titolare di Posizione Organizzativa del predetto Comune, di un incarico extraistituzionale presso altro Comune, in assenza di una preventiva richiesta di autorizzazione. La convenuta ha presentato istanza ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., sulla quale è stato espresso parere non favorevole, in considerazione dell'illecito arricchimento della stessa, sia per il consapevole mancato riversamento all'Amministrazione di appartenenza di quanto illecitamente percepito, sia in considerazione dello svolgimento dell'incarico extraistituzionale nell'orario di servizio, che le veniva regolarmente retribuito dalla suddetta Amministrazione nonostante la sua assenza.

Giudizio n. 69396/TN: Danno erariale nella misura di euro 114.478,50, in

pregiudizio del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, causato dal comportamento illecito di una dipendente a tempo pieno e indeterminato, che svolgeva contestualmente l'attività economica di coltivazione e vendita di piante da vivaio, in violazione dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e omettendo di riversare all'Amministrazione di appartenenza quanto percepito dalla medesima attività. Dalla suddetta attività extraistituzionale, svolta in regime di incompatibilità assoluta e, comunque, in assenza di alcuna preventiva richiesta di autorizzazione, la dipendente ricavava infatti un volume di affari, dal 2010 al 2021, pari a € 114.478,58, derivante dalla vendita delle piante coltivate.

Aiuti alla persona e alle famiglie

Giudizio n. 69206/Z: Questo ufficio, in linea con alcuni pronunciamenti della Sezione centrale di Appello, ha avviato un filone istruttorio in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tale tipologia di azione, del resto, assume un valore sostanziale in quanto rappresenta una valida soluzione al deficit di controllo che ha interessato, purtroppo, tale settore, soprattutto se esercitata in maniera "a tappeto". In particolare, con l'invito a dedurre, prima, e con la citazione, dopo, è stata esercitata azione nei confronti di soggetto pluripregiudicato per reati associativi di stampo mafioso.

Gestione del patrimonio immobiliare

Giudizio n. 69408/GS: Danno patrimoniale di € 813.875,70, subito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in seguito ad un contratto di permuta che ha comportato la dismissione di beni immobili della medesima Azienda in contrasto con i criteri di economicità e ragionevolezza. Il predetto danno è stato ripartito in quote uguali tra sette soggetti (Direttore generale, amministrativo e sanitario e funzionari responsabili).

Reati contro la P.A. - danno all'immagine/condotte omissive/attività contenziosa

Giudizio n.69363/GS: Danno all'immagine complessivo di € 95.000,00, subito dalla Guardia di Finanza, causato da quattro sottufficiali del Corpo condannati con sentenza penale irrevocabile per i reati di cui agli articoli 314, 328, 476 e 479 c.p.

Giudizio n. 69278/GS: citazione emessa in relazione al danno complessivo di € 111.512,46 (patrimoniale €37.170,82 e all'immagine € 74.341,64), subito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e causato da due medici condannati con sentenza penale irrevocabile per delitto di truffa in seguito alla indebita percezione di indennità.

Giudizio n. 69109/RA: Distrazione - Peculato da parte del responsabile dei servizi finanziari del Comune di Acquaviva Platani (CL) - Fattispecie di danno patrimoniale conseguente a peculato del responsabile servizi finanziari comunali, attuato tramite emissione di plurimi mandati di pagamento a proprio favore. Ammissione integrale dell'addebito, da parte dell'autore della condotta, in sede di interrogatorio di garanzia, ex art. 289, comma 2, c.p.p. Sentenza di totale accoglimento dell'azione contabile n. 457/2023, depositata il 25.10.2023, e conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 97.715,78, oltre a rivalutazione monetaria dalla data di ciascun mandato e a interessi legali sulla somma rivalutata.

G69315/RA - Strumentalizzazione illecita di funzioni e turbativa d'asta relativa alla gara indetta dal Policlinico Universitario "Vittorio Emanuele" di Catania per fornitura dispositivi medici di urologia - art. 129 c.p.p. - segnalazione A.G.O. —~~R1~~. Fattispecie di danno all'immagine dell'Azienda ospedaliera, su sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, per reati di turbata libertà degli incanti (artt. 81, 110 e 353, comma 2, c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 81, 319 e 321 c.p.), corruzione (artt. 110, 319 e 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322, comma 3, c.p.). La specificità del caso - al quale è stato dedicato anche un passaggio della relazione della Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana d'inchiesta sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia del 3 novembre 2021 - attiene al fatto che esso ha riguardato lo svolgimento della maxi gara "di Bacino della Sicilia orientale". Danno erariale contestato: € 84.100,00 (in base al criterio ex art. 1, comma 1sexies, della L. n. 20/1994 e s.m.i.).

Giudizio n. 69333/SI: E' stato contestato il danno di euro 12.384,02 a titolo di risarcimento per il danno cagionato alle casse del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito della condotta omissiva degli obblighi funzionali posti in capo ai

responsabili degli uffici competenti derivanti dall'ingiustificato ritardo nell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, poi ottemperato a seguito della nomina del commissario ad acta.

Giudizio n. 69084/SI: È stato contestato il danno di euro 15.000,00, a titolo di ristoro del danno all'immagine cagionato al Comune di Priolo Gargallo a seguito delle condotte del proprio dipendente Ianni Vincenzo. In particolare, la vicenda ha avuto una discreta risonanza mediatica proprio in conseguenza dell'arresto del dipendente comunale al quale venivano contestati il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e la commissione del reato di falsità ideologica. Il Giudizio si è concluso con sentenza di condanna n. 383/2023 per un importo di euro 15.000,00.

Giudizio n. 69369/SI: È stata contestata la somma di euro 5.772,39 all'assessore pro-tempore dell'Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, per aver causato un danno in pregiudizio all'amministrazione regionale derivante dalla soccombenza innanzi al TAR, per irregolarità verificatesi nell'ambito del rinnovo delle Commissioni provinciali di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Giudizio 69063/TN: È stato contestato il nocumento cagionato all'immagine del Comune di Mascali dalla strumentalizzazione illecita delle proprie funzioni da parte del Segretario Generale dell'Ente. Quest'ultimo è stato condannato, con sentenza penale irrevocabile resa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., per il reato di peculato, falsità ideologica e materiale e distruzione o soppressione di atti. In particolare, il suddetto Segretario, approfittando degli ulteriori incarichi che gli venivano attribuiti dal Sindaco, come Responsabile dell'Area I Amministrativa e come Responsabile dell'Area II Economico finanziaria, gestiva tutto l'iter procedimentale finalizzato alla percezione indebita del denaro pubblico (dalla determina di impegno di spesa al conclusivo mandato di pagamento), riuscendo a impossessarsi della somma di euro 98.786,14, che artatamente prelevava da fondi comunali per trasferirla in un conto corrente a lui stesso riconducibile. Alla luce degli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza e del criterio c.d. del "raddoppio tangenzio" di cui all'art. 1, comma 1 sexies, della L. 20/1994,

applicabile *ratione temporis*, il danno all'immagine è stato quantificato in euro 200.000,00. Il giudizio è stato definito con l'integrale accoglimento della domanda attorea e, quindi, con la condanna del Segretario al risarcimento in favore del Comune di Mascali della somma complessiva di euro 200.000,00 (sentenza n. 337 del 07.06.2023).

Giudizio n. 69265/CM: Responsabilità per danno indiretto conseguente all'errata gestione di un procedimento sanzionatorio lavoristico da parte di funzionario incompetente, con conseguente ribaltamento della condanna in sede giudiziale sull'erario dell'Ente comunale, per un danno contestato pari ad euro 116.107,35. Il convenuto ha formulato istanza di accesso al rito abbreviato mediante pagamento di una somma pari al 30% della domanda in citazione, per cui è stato già reso parere positivo.

Giudizio n. 69272/CM: Ipotesi di danno erariale da peculato di dipendente pubblico mediante appropriazione di somme nella sua disponibilità funzionale ed operativa, per un danno contestato ammontante ad euro 12.986,68.

Giudizio n. 69286/CM: Responsabilità per danno indiretto conseguente all'errata gestione di un procedimento sanzionatorio lavoristico viziato da originaria incompetenza e riconducibile all'operato del Dirigente, con conseguente ribaltamento della condanna in sede giudiziale sull'erario dell'Istituto pubblico, per un danno contestato pari ad euro 262.758,67.

Società partecipate

Giudizio n. 69429/RA: Ipotesi di danno erariale di € 1.678.507,66, per ingiustificata proliferazione di pignoramenti da parte di personale Biosphera S.p.A. e in pregiudizio dell'A.R.T.A. Procedimento originato dalla trasmissione, da parte dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, di numerose richieste di variazione in aumento del capitolo di bilancio 442532 (Spese per la stipula di una convenzione con la società Biosphera S.p.A. per l'espletamento dei servizi di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi regionali e alle riserve), a seguito della notifica di Ordinanze di assegnazione dei crediti vantati da creditori della partecipata regionale "Biosphera S.p.A. in liquidazione". L'indagine ha avuto ad oggetto il ritenuto,

omesso, monitoraggio, da parte del dirigente responsabile dell'affare, della situazione debitoria complessiva del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A. nei confronti dell'indicata società pubblica e si è, altresì, concentrata sulla mancata reazione difensiva erariale - quale conseguenza dell'inerzia funzionale del medesimo dirigente - alla notifica di successivo decreto ingiuntivo da parte di Biosphera S.p.A.

Giudizio 69146/VL: Il giudizio ha avuto ad oggetto multipli profili di responsabilità nella gestione di una società in house del Comune di Catania. All'esito dei complessi accertamenti istruttori sono stati individuati tre profili di danno: il danno da tangente; l'indebita percezione di emolumenti da parte del presidente della società; il danno all'immagine. Il disegno illecito vede come protagonisti il presidente della società e un suo consulente esterno nonché quali compartecipi il RUP e il responsabile del servizio manutenzione della società che ne hanno assecondato le richieste. Il danno erariale pari a euro 1.149.179,15 è stato contestato nella misura di euro 778.745,15 in pregiudizio della S.P.A. per pagamenti illeciti percepiti dagli amministratori di (c.d. tangenti) a fronte degli affidamenti in favore di imprese compiacenti; per l'interruzione del nesso sinallagmatico; per l'indebita percezione di emolumenti da parte del Presidente; per il danno all'immagine; ed euro 370.430,00 per il danno all'immagine in pregiudizio del Comune.

Giudizio 69240/VL: Il danno di euro 46.095,52 derivante dall'indebito rimborso di spese di trasferta è stato contestato all'amministratore di una società in house Regione.

Giudizio n. 69283/Z: Questo ufficio ha utilizzato il rito sanzionatorio per la contestazione della fattispecie, ex art. 20, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 ("T.U.S.P."). In particolare, il Responsabile del controllo sulle società partecipate, in concorso con il sindaco di un Ente comunale avevano omesso, in violazione degli obblighi di servizio, la tempestiva ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni comunali ed i relativi adempimenti connessi. Il ricorso ex art. 133 c.g.c., non accolto dal Giudice in fase monocratica, è stato poi rigettato pure nella fase cognitoria piena. La contestazione verteva sull'ingente ritardo, reiterato per

due anni, nell'adempimento dell'obbligo, posto ex lege, di approvare la ricognizione ordinaria voluta dal TUSP. Il rigetto è stato motivato sull'assenza di gravità della colpa, giudizio mosso nonostante il riconosciuto grave e reiterato inadempimento. Il Collegio ha formulato un tale giudizio sull'elemento soggettivo in forza di argomenti che avrebbero, invero, dovuto supportare il potere riduttivo, richiedendo in sostanza, per il perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, il realizzarsi di concrete conseguenze lesive nell'attività di riordino delle partecipazioni dell'Ente locale interessato. Di fatto si è trasformata la fattispecie sanzionatoria di pura condotta in ipotesi di responsabilità amministrativa ordinaria, vanificando la funzione di prevenzione a base della responsabilità sanzionatoria con vulnus del bene valore tutelato. Tale motivo, insieme ad altri argomenti specifici del caso, sono stati alla base di ricorso in Appello.

Danno da minore entrata

Giudizio 69349/VL: Il danno di euro 767.017,00, derivante dall'omessa riscossione dei canoni relativi allo Stadio comunale Barbera di Palermo, è stato contestato ai dirigenti comunali competenti per la materia.

Giudizio 69334/VL: Il danno di euro 2.296.955,23, derivante dalla strumentalizzazione delle funzioni pubbliche ad interessi privati, è stato contestato ai vertici di un Ispettorato provinciale del lavoro siciliano.

Giudizio n. 68883/SI: Mala gestio per la quale è stata contestata la somma di euro 614.498,79, riducendo l'iniziale contestazione di euro 1.352.107,62 dell'invito a dedurre del 21.12.2021, previa archiviazione della posizione di tre soggetti (decreti di archiviazione parziale nn. 1/2022, 2/2022 e 3/2022) a titolo di risarcimento per il danno in pregiudizio delle casse del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, derivato dall'inerzia nella riscossione di crediti rilevanti per gli anni 2012, 2013 e 2014, non recuperati e prescritti, che non avrebbero posto problemi di recupero coattivo e di prescrizione ove i Direttori Generali avvicendatisi si fossero attivati.

Giudizio 69141/TN: Con atto di citazione del 20.03.2023 è stato contestato un danno erariale nella misura di euro 389.753,13, in pregiudizio della Regione Siciliana, per il mancato introito di sanzioni amministrative contestate negli anni

2013 e 2014; in relazione alle suddette sanzioni, infatti, pur essendo pervenuto all'Ispettorato il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81, l'Ispettorato non aveva effettuato alcuna istruttoria e, pertanto, non aveva emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, con conseguente decadenza dal potere di riscossione delle relative pretese creditorie. Il danno erariale è stato ritenuto eziologicamente riconducibile alla inerzia gravemente colposa di quei dirigenti che, in ragione della loro posizione, avrebbero dovuto porre in essere tutte le azioni necessarie per il corretto e tempestivo esercizio del potere sanzionatorio della Regione, impedendo la rilevante perdita dei proventi contravvenzionali per decorrenza dei termini prescrizionali, e cioè: ai Dirigenti pro tempore responsabili del Servizio Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, a cui competeva l'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione, nonché la direzione e la vigilanza dell'intera struttura, e al Dirigente responsabile dell'Unità Operativa inserita all'interno del servizio, alla quale era specificamente attribuita la gestione dell'istruttoria dei procedimenti in questione. La Sentenza n. 524/2023 ha accolto parzialmente la tesi della Procura ed ha condannato uno dei convenuti al pagamento di € 116.438,38.

Giudizio 69256/TN: Danno erariale, nella misura di euro 47.738,36, in pregiudizio dell'ESA, derivante dalla diseconomicità del servizio di sgombero dei capannoni industriali siti a Palermo e di quelli ubicati nei siti della meccanizzazione agricola delle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. Il danno erariale è stato ritenuto eziologicamente imputabile al Commissario ad acta dell'ESA (dirigente della Regione con l'incarico di Capo di gabinetto vicario presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea), nonché al Responsabile unico del procedimento, i quali, con dolo (o in subordine con colpa grave), abdicando ai propri rilevanti compiti previsti a tutela dell'interesse pubblico e della sana gestione finanziaria degli interventi, quantificavano il valore del materiale ferroso che andava scomputato dal costo del servizio in misura inferiore, né si curavano che i lavori fossero eseguiti correttamente. La Sentenza n. 18/2024 ha accolto parzialmente la tesi della Procura

ed ha condannato uno dei convenuti al pagamento di € 39.323,67.

Giudizio n. 69221/CM: Responsabilità della società di riscossione incaricata dell'incameramento di crediti erariali per l'errata gestione della procedura di notifica degli atti prodromici. Importo del danno contestato pari ad euro 33.276,58. La domanda risarcitoria è stata integralmente accolta con sentenza di primo grado n. 474/2023 della locale Sezione giurisdizionale.

Giudizio n. 69255/CM: Responsabilità della società di riscossione incaricata dell'incameramento di crediti erariali per l'errata gestione della procedura di notifica degli atti prodromici. Importo del danno contestato pari ad euro 31.251,67. La Sentenza n. 14/2024 ha rigettato le domande attoree e, per l'effetto, ha prosciolto la parte convenuta.

Giudizio n. 69358/CM: Perdita di credito erariale in conseguenza dell'inerzia nella riscossione di tributi locali, causata da condotta dolosa, occultativa ed integrale di funzionari comunali, in pregiudizio del Comune di San Cipirello, per un complessivo danno contestato pari ad euro 186.571,00.

Danno da esborsi ingiustificati

Giudizio n. 69326/VL: Il danno di euro 10.106.980,50 derivante dalla stipulazione di un contratto di lease-back da parte di un ente locale per la copertura delle spese correnti in violazione dell'art. 119 cost. è stato contestato al Sindaco, ai componenti della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale nonché ai dirigenti del settore economico finanziario.

Giudizio n. 69241/VL: Il danno di euro 115.408,04 derivante da un'ipotesi di indebito soggettivo *ex latere accipientis* a seguito della sentenza di condanna in sede civile che obbligava l'istituto scolastico a ripetere il pagamento nei confronti del creditore effettivo è stato contestato al direttore scolastico. La domanda attorea è stata accolta nei limiti di euro 74.367,77 (Sentenza n. 506/2023).

Giudizio n. 69367/Z: Fattispecie di danno relativa ad omissioni imputate, mediante citazione, al Responsabile dell'Ufficio legale dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, per avere gravemente trascurato il controllo ed il monitoraggio delle dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c. L'omesso monitoraggio delle fasi processuali ha comportato un ingente esborso erariale di

euro 6.615.169,88, di cui euro 1.984.550,96 posto a carico del Responsabile dirigente regionale. Importo che non era dovuto, neppure in parte, dall'amministrazione regionale.

Debiti fuori bilancio

Giudizio n. 69432/TN: Danno erariale nella misura di euro 1.017.612,01, in pregiudizio del Comune di Vittoria che, con deliberazione della Commissione straordinaria con le funzioni di Consiglio Comunale, riconosceva un debito fuori bilancio pari a € 682.545,00 per la copertura del disavanzo di liquidazione di un'azienda speciale posta in liquidazione già due anni prima, in assenza dei presupposti di legge e in violazione del noto principio generale che vieta il soccorso finanziario indiscriminato degli organismi partecipati dalla pubblica amministrazione, applicabile anche alle aziende speciali e, ancor più, a quelle già poste in liquidazione.

Il danno erariale è stato ritenuto eziologicamente riconducibile: nei limiti di € 682.545,00, ai componenti della Commissione straordinaria che hanno approvato la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, al Dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie, che ha svolto l'istruttoria e ha posto il relativo parere di regolarità tecnica favorevole, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno rilasciato il loro parere favorevole, tutti per avere, con massima leggerezza funzionale, riconosciuto, o concorso a riconoscere, il debito fuori bilancio, in assenza dei cogenti presupposti previsti dalla normativa, facendo assumere all'ente locale, con colpa grave, un onere finanziario *sine titulo*; per la restante parte pari a € 335.067,01, al solo Dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie che, con condotta connotata da estrema superficialità e da inescusabile negligenza e disattenzione, ha continuato a disporre pagamenti di pari importo in favore della AMFM in liquidazione, affermando che rientravano nel debito fuori bilancio riconosciuto, che invece si era già esaurito, e causando, in questo modo, ulteriori ingiustificati esborsi in favore dell'azienda in liquidazione.

4. Resa conti giudiziali.

Giudizio n. 69155/TN: Con ricorso, ex art. 141 c.g.c. del 31.03.2023, è stato promosso il giudizio per la resa del conto nei confronti dell'agente contabile del Comune di Letojanni, addetto alla riscossione della tassa di soggiorno presso la Casa per ferie San Giuseppe, che non aveva depositato i conti giudiziali per gli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto n. 16 del 27.04.2023 è stato accolto il ricorso della Procura e si è in attesa degli adempimenti disposti dal Collegio a carico dell'agente contabile e del Comune.

Giudizio n. 69090/CM: Ricorso per resa di conto, ex art. 140 c.g.c., in materia di omessa presentazione da parte del Comune di Messina dei conti giudiziali per la riscossione del c.d. ticket eco-pass istituito con delibera n 19 del 5.3.2010 in materia di tutela ambientale. Il ricorso è stato accolto con decreto monocratico del 6.3.2023.

Giudizio n. 69302/CM: Ricorso per resa di conto, ex art. 140 c.g.c., in materia di omessa presentazione da parte di INPA s.p.a., concessionario del Comune di Mascalucia, dei conti giudiziali relativi alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico - Tosap, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni in relazione all'esercizio 2020. Il ricorso è stato accolto con decreto del Giudice monocratico dell'11.10.2023.

Giudizio n. 69337/Z - S.A.C. Società Aeroporti Catania - omessa riscossione addizionale comunale sui diritti di imbarco Aeroporto Catania - anni dal 2004 al 2022.

Giudizio n. 69368/Z - GESAP SpA - omessa riscossione addizionale comunale sui diritti di imbarco Aeroporto Falcone e Borsellino - anni dal 2004 al 2022.

Giudizio n. 69385 - AIRGEST SpA - omessa riscossione addizionale comunale sui diritti di imbarco Aeroporto di Trapani - anni dal 2004 al 2022.

Giudizio n. 69391 - AST Aeroservizi SpA - omessa riscossione addizionale comunale sui diritti di imbarco Aeroporto Lampedusa - anni dal 2015 al 2022.

5. Le sentenze di primo grado.

Dall'analisi di tutte le sentenze depositate in materia di responsabilità amministrativa emesse nel 2023, si registra un importo complessivo di condanna di € 10.462.108,00.

Le sentenze di condanna sono state n. 52 di cui una per responsabilità sanzionatoria.

L'importo complessivo delle condanne relative ai giudizi di conto è di euro 22.980,29.

6. Le impugnazioni.

Sono n. 10 gli appelli, per un importo complessivo di € 9.214.046,12, proposti nel 2023 dalla Procura regionale, avverso sentenze di primo grado.

A riguardo, si segnalano le seguenti impugnazioni:

Sentenza n. 705/2022 (Giudizio n. 68336) della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stata rigettata la domanda attorea per un importo di € 2.698.309,35, relativa al risarcimento del danno cagionato al Ministero della Difesa a seguito del sottoutilizzo del dissalatore del Comune di Lipari ed il conseguente ricorso a forniture tramite navi cisterna a carico del bilancio del Ministero della Difesa. La fattispecie ha coinvolto al risarcimento del danno in solido 3 soggetti del Comune di Lipari e 3 soggetti del Servizio 1 del DRAR. L'appello è stato definito con sentenza n. 49/A/23 che ha confermato la pronuncia di primo grado.

Sentenza n. 877/2022 (Giudizio n. 68765) della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha rigettato la domanda attorea per un importo di € 98.693,22 per il danno cagionato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Sicilia a seguito della violazione del divieto di assunzione previsto per l'ente dall'art. 1, co 10, della L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 in occasione dell'assunzione da parte del direttore generale di un dirigente responsabile dell'unità Risorse umane e politiche del personale dell'A.R.P.A.

L'appello è stato definito con sentenza 48/A/23 che ha confermato la pronuncia di primo grado.

Sentenza n. 144/2023 (Giudizio n. 68803) della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti con la quale è stata rigettata la domanda attorea per un importo di € 462.175,04 relativo al risarcimento del danno cagionato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia in ragione della nomina quale Direttore generale dell'ente di un soggetto in assenza dei requisiti previsti dalla legge. L'appello è stato definito con sentenza n. 44/A/2024 che ha confermato la pronuncia di primo grado.

Sentenza n. 257/2023 (Giudizio n. 68993) della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti che ha rigettato la domanda attorea nei confronti di un amministratore occulto ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La domanda attorea era relativa al risarcimento del danno di € 1.900.099,00 cagionato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in ragione dell'indebita percezione di contributi agricoli nel settore degli agrumi in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la percezione degli stessi.

Sentenza n. 704/2022 (Giudizio n. 68688) della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti che ha rigettato la domanda attorea per il danno di € 3.586.528,95 nei confronti del dirigente del servizio idrico cagionato al Comune di Giarre per la gestione del servizio in violazione delle regole UE e nazionali. In via subordinata la parte attrice ha richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci sulla compatibilità degli articoli 1226 cc e 115 cpc, come interpretati dalla Corte dei conti, con l'art. 11 della Direttiva 200/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

Sentenza n. 195/2023 (Giudizio n. 68999): atto di appello depositato in data 17.7.2023 nei confronti di Zumpani Luigi (colpa medica - Ospedale di Partinico) avverso la sentenza che, pur accogliendo integralmente la prospettazione attorea (atteso anche che per gli stessi fatti il convenuto era stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile), pur considerando l'assenza di ulteriori e diversi contributi causali e pur ritenendo di non potere neanche esercitare il potere

riduttivo, non ha quantificato il danno erariale indiretto sulla base degli esborsi sostenuti dall'ASP in esecuzione della sentenza civile di condanna, pari a € 340.678,16, come richiesto dalla Procura, ma lo ha quantificato sulla base di un ipotetico diverso risarcimento del danno a cui avrebbe dovuto essere condannata l'ASP se il giudice civile avesse utilizzato altri criteri, ritenuti dal Collegio più corretti, condannando così il convenuto a tale ipotetico risarcimento, pari a € 80.000,00. Con un unico motivo di appello, la Procura ha contestato tale quantificazione del danno, sostenendo che il giudice contabile non può procedere ad una nuova quantificazione del danno subito dal terzo danneggiato, ambito di esclusiva competenza del giudice civile, dovendosi limitare a valutare il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, il contributo causale del convenuto alla luce di ulteriori eventuali contributi causali di altri soggetti e l'elemento soggettivo. La sentenza di appello 40/A/2024 ha invece confermato quella di I° grado, ritenendo così che il giudice contabile può pervenire ad una conclusione differente rispetto a quella fatta propria dal giudice civile anche in ordine al quantum, considerato che i due giudizi sono autonomi e che la sentenza civile non fa stato nei confronti dell'appellato.

7. Le sentenze di secondo grado.

Le sentenze della Sezione di appello in materia di responsabilità amministrativa pubblicate nel 2023, hanno accertato un complessivo danno erariale di euro 4.217.053,00.

8. L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi.

Particolare cura si è riservata all'esecuzione delle decisioni di condanna, come dimostrato dalla fitta corrispondenza con le amministrazioni, titolari di titolo esecutivo.

Sono stati approvati, ai sensi del comma 5 dell'art. 215 C.G.C., 15 piani di

rateizzazione, nei recuperi operati in via amministrativa (art. 215 C.G.C.) e definiti n. 51 procedimenti con archiviazione di avvenuto recupero o sopravvenuta impossibilità di recupero (ad es. decesso convenuto).

Ammontano a euro 2.409.456,14 le somme recuperate nel 2023 in fase di esecuzione delle sentenze di condanna, e ad euro 4.027,14 i recuperi su ordinanze di condanna.

In questa sede va, altresì, rilevato che, a seguito di attività istruttoria, nel corso del 2023, è stato recuperato in autotutela amministrativa il complessivo importo di euro € 96.244,11; mentre, le riparazioni spontanee a seguito di invito a dedurre hanno determinato la restituzione della somma complessiva di euro € 87,33.

Inoltre, si è valorizzata la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio abbreviato e, dai convenuti che ne hanno fatto richiesta, nel 2023 sono stati recuperati € 420.987,85 euro.

Il recupero complessivo per cassa ammonta ad euro 2.930.802,57.

IV. CONCLUSIONI

Le citazioni depositate sono passate da 82 a 89 e, a livello nazionale, i risultati raggiunti nel 2023 dalla Procura siciliana appaiono apprezzabili non solo su un piano numerico ma anche qualitativo.

A fronte di 8780 segnalazioni di danno pervenute nel 2023, sono state aperte 2186 istruttorie, rispetto alle 1032 dell'anno precedente, rafforzando l'inversione, già presente nel 2022, del *trend* negativo registrato negli anni precedenti.

Sebbene l'Ufficio nel 2023 continui a dover registrare una sensibile scopertura di organico di magistrati (33%), e le richieste di rimpinguamento dell'organico non abbiano trovato positivo riscontro da parte del Consiglio di Presidenza, risultano sostanzialmente raggiunti gli obiettivi programmatici organizzativi e di produttività quantitativa e qualitativa prefissati.

A tal riguardo constatato come negli ultimi anni sia diventato sempre più difficile coprire tutti i posti messi a concorso, a causa non solo dell'oggettiva

complessità delle prove concorsuali, ma anche di un progressivo scadimento qualitativo dei partecipanti la cui formazione, fin dall'università, è apparsa non perfettamente in linea con il livello professionale richiesto nella nostra ma anche nelle altre magistrature. Probabilmente gli Atenei dovrebbero meglio calibrare l'offerta formativa per coloro che intendano proiettare il proprio interesse lavorativo nel settore della magistratura contabile, a fronte di una materia, quella della contabilità pubblica, e di una magistratura, quella contabile, rispettivamente sempre più complessa e trasversale, la prima, e molto più diversificata nei suoi compiti e nel bagaglio professionale richiesto rispetto al passato, la seconda.

In tale contesto non posso non esprimere il mio apprezzamento per l'iniziativa assunta in Sicilia dall'Università LUMSA la quale non solo ha istituito dal corrente anno accademico la cattedra di contabilità pubblica, ma ha reso tale materia obbligatoria a decorrere dai prossimi anni accademici del corso di laurea in giurisprudenza, garantendo così un accrescimento del bacino di soggetti adeguatamente formati nello specifico settore e che possano, in prospettiva, approcciarsi ad un positivo ingresso nella magistratura contabile.

Mai come in questo momento si è avvertita l'esigenza di una magistratura contabile attenta, qualificata, equilibrata, focalizzata sulla tutela del pubblico erario, giudice sereno ma rigoroso, proiettato non solo a reprimere l'illecito ma anche a garantire l'operosità dei tanti che all'interno della P.A. si impegnano con diuturna dedizione.

A tale virtuosa concezione della magistratura la Procura Siciliana ha inteso dare un proprio contributo non concentrando la propria azione esclusivamente sulla repressione dell'illecito erariale ma anche sulla sua prevenzione e sulla diffusione di una accorta cultura della legalità che non si focalizzi soltanto sul concetto di reato penale.

In piena condivisione di intenti con i vertici delle locali gerarchie militari, si è proceduto ad organizzare veri e propri corsi di formazione ed aggiornamento per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza sulle tematiche del danno erariale e della giurisdizione contabile: per la prima si è trattato di aprire le porte su di una realtà ai più sconosciuta, riscontrando un interesse ed un sincero

desiderio di approfondimento da parte dei partecipanti all'inizio inatteso e per questo tanto più gratificante; assai importante sensibilizzare e coinvolgere le strutture territoriali dei Carabinieri nell'attività della Procura, per il valore aggiunto che la presenza diffusa su tutto il territorio di quei presidi di legalità può offrire alle attività di indagine di questo ufficio inquirente, sia in termini di segnalazione di illeciti erariali, sia per l'esecuzione delle indagini delegate.

Per la Guardia di Finanza, invece, che già nel proprio DNA possiede la missione e gli strumenti formativi idonei alla tutela del pubblico erario, si è trattato di un approfondimento assai rigoroso di tematiche complesse, finalizzate ad un miglioramento del bagaglio professionale già posseduto, con risultati del tutto soddisfacenti.

L'indagine sul danno erariale è attività assai complessa che richiede il possesso di un bagaglio professionale specifico, conoscenze tecniche mirate, padronanza dei meccanismi di funzionamento della P.A. e delle regole che ad essi presiedono, tutte cose che non possono essere improvvisate e che necessitano di uno studio attento ed appropriato e di una lenta metabolizzazione.

Si è, poi, data attuazione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Procura generale presso la Corte dei conti al fine di veicolare negli istituti superiori (21 in Sicilia in questa fase iniziale) gli elementi conoscitivi di base per una cultura di legalità e tutela del pubblico erario, destinato a docenti e studenti, anche in questo caso con risultati che fin qui possono considerarsi più che soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi prefissati.

Ancora, anche al fine di potere offrire un serio contributo scientifico al dibattito sempre attuale sul miglioramento degli strumenti dell'azione erariale, questa Procura, d'intesa con l'Università di Palermo, il cui Magnifico Rettore ringrazio per la sensibilità dimostrata, ha assunto l'iniziativa di un incontro internazionale tra le rappresentanze di varie Corti dei conti con attribuzioni giurisdizionali per un confronto fra le varie competenze e specificità, finalizzato all'individuazione di principi generali comuni presenti nei vari ordinamenti e dei loro diversi modi di declinazione per la tutela del pubblico erario.

Il Convegno si svolgerà in questo plesso dal 6 all'8 maggio di quest'anno e vi parteciperanno 14 delegazioni appartenenti a Corti dei conti di tutti i continenti.

L'attività della Procura, come già detto, non si declina solo in termini di repressione dell'illecito e recupero del danno subito dal pubblico erario, la cui azione afferisce al P.M. contabile nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ma, nei limiti in cui l'ordinamento lo consente, si proietta anche in funzione di prevenzione del danno o del maggior danno, quest'ultimo anche in relazione al disposto di cui all'art. 52, comma 6, del cgc.

Prevenzione intesa nei termini in cui l'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, definisce le attribuzioni generali del pubblico ministero, il quale veglia sulla osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti dello Stato.

Non si tratta di una attribuzione da leggere come esclusiva del P.M. penale, posto il principio dell'unicità dell'ufficio del pubblico ministero che permea il nostro ordinamento, ma come riferita anche le funzioni del P.M. contabile, espressione, quindi, non di norme di settore ma principio generale dell'ordinamento e del nostro sistema giudiziario, nel quale all'unicità della giurisdizione si coniuga la specializzazione di alcune magistrature.

In linea con questa esegesi delle fonti l'intervento della Procura, in non poche occasioni, a fronte di segnalazioni di danno pur specifiche e concrete ma la cui attualità appariva ancora in itinere, ha consentito il recupero di situazioni apparentemente compromesse ed il consolidarsi di effetti positivi per il pubblico erario e per la comunità amministrata, con una pronta reattività da parte delle P.A. che lascerebbe ben sperare per il futuro.

In questo modo si evita anche di subire il feroce giudizio preconizzato dal romanziere russo Evgenij Evtušenko per il quale *"La giustizia è come un treno che è quasi sempre in ritardo"*.

Ho assistito qualche settimana fa alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Corte d'appello ed ascoltato con emozione l'intervento del Procuratore Generale, per certi versi drammatico, nel quale ad un richiamo al rispetto della legge si è associato un disperato invito a tutelare i nostri figli, talora vittime della criminalità e della droga ma, troppo di frequente, del disinteresse

delle istituzioni e dell'assenza dello Stato, un'assenza che lascia spazio ad altre realtà pronte a fagocitare i giovani privi di riferimenti etici e morali.

Questo vale anche per i profili di legalità la cui tutela l'ordinamento attribuisce alla nostra magistratura che più di ogni altra deve garantire il proficuo utilizzo delle risorse pubbliche per la costruzione di istituzioni, servizi, opportunità e di un tessuto sociale nel quale i giovani possano trovare spazi per le loro aspirazioni e per realizzare il loro futuro.

Mi sia consentito di parafrasare, a tal riguardo, la famosa affermazione di Pio VII: noi possiamo, dobbiamo e vogliamo farlo.


Le chiedo, pertanto, signor Presidente, di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2024 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Palermo, 24 febbraio 2024

Pino Zingale

PARTE GRAFICA

PERSONALE DI MAGISTRATURA



Procuratore Regionale	Presidente Pino ZINGALE
Vice e Sostituti Procuratori Generali	Alessandro SPERANDEO
	Vincenzo LIPRINO
	Simonetta INGROSSO
	Marco CAVALLARO
	Salvatore GANCI
	Natalia TORRE
	Romina ALBERTI

RAPPORTO PM PER ABITANTI

4.802.016 
RESIDENTI REGIONE SICILIANA AL 1°
GENNAIO 2023

8 
PM CONTABILI

600.252 
RESIDENTI PER PM

RAPPORTO PM PER AMMINISTRAZIONI

2.366 
AMMINISTRAZIONI

8 
PM CONTABILI

296 
AMMINISTRAZIONI PER PM

PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA FUNZIONARI

18 
IN SERVIZIO

21 
DOTAZIONE ORGANICA

3 
POSTI VACANTI

15% 
TASSO DI SCOPERTURA

PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA ASSISTENTI



15 
IN SERVIZIO



20 
DOTAZIONE ORGANICA



5 
POSTI VACANTI

25% 
TASSO DI SCOPERTURA


FLUSSO GENERALE










ATTIVITA' IN FASE ISTRUTTORIA




AMMISTRAZIONI DELLO STATO (6%)	128
GUARDIA DI FINANZA (4%)	87
ALTRE FORZE DELL'ORDINE (1%)	13
CORTE DEI CONTI (2%)	34
PROCURATORE REG.LE (3%)	56
ENTI LOCALI (4%)	98
REGIONE (3%)	57
ENTI PUBBLICI (10%)	227
AUTORITA' GIUSTIZIA ORD. (40%)	872
AUTORITA' GIUSTIZIA AMM.VA (4%)	84
DENUNCIANTE PRIVATO (9%)	197
DENUNCIANTE ANONIMO (1%)	30
STAMPA E MASS MEDIA (14%)	303
TOTALE	2186



IMPORTI INVITI				
INFERIORE A 50.000	DA 50.001 A 100.000	DA 100.001 A 500.000	DA 500.001 A 1.000.000	SUPERIORE A 1.000.000
€ 932.249,99	€ 1.089.976,92	€ 4.906.556,71	€ 3.173.870,12	€ 155.153.917,90
TOTALE				€ 165.256.571,64





R1	R2	R3	R4
28	71	7	2
TOTALE			108
TOTALE PER RILEVANZA			199




SINGOLO	DA DUE A CINQUE	SUPERIORE A CINQUE
65	35	8
TOTALE INVITI		108
TOTALE DESTINATARI		248


ATTIVITA' IN FASE DI GIUDIZIO



IMPORTI CITAZIONI				
INFERIORE A 50.000	DA 50.001 A 100.000	DA 100.001 A 500.000	DA 500.001 A 1.000.000	SUPERIORE A 1.000.000
€ 762.882,35	€ 1.026.781,82	€ 3.980.142,92	€ 2.807.549,66	€ 37.273.890,95
TOTALE				€ 45.851.247,70




R1	R2	R3	R4
23	57	8	1
TOTALE			89
TOTALE PER RILEVANZA			142




SINGOLO	DA DUE A CINQUE	SUPERIORE A CINQUE
58	26	5
TOTALE CITAZIONI		89
TOTALE CONVENUTI		192


ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'



N.B. Il grafico registra l'accoglimento anche parziale della prospettazione accusatoria della procura, c.d. citazione utile.




RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA
RISARCITORIA DEL PM IN 1° GRADO




71 CITAZIONI	75 SENTENZE
Richiesta risarcimento del PM	Riconoscimento Giudiziale
€ 15.980.414,79	€ 10.887.240,36


ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'



N.B. Il grafico registra l'accoglimento anche parziale della prospettazione accusatoria della procura, c.d. citazione utile.



RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM IN 2° GRADO



40 CITAZIONI	40 SENTENZE
Richiesta risarcimento del PM	Riconoscimento Giudiziale
€ 12.328.602,04	€ 4.131.769,97

ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE

